

17/01/2019 - VERBALE DI CONSIGLIO



Il giorno 17 del mese di gennaio dell'anno 2019, nella sede dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia, si riunisce il Consiglio Regionale nelle persone dei seguenti componenti:

- dott. Riccardo Bettiga – Presidente
- dott. Luca Mazzucchelli - Vicepresidente
- dott.ssa Laura Parolin – Segretario
- dott. Luca Longo - Tesoriere
- dott.ssa Barbara Bertani – Consigliere
- dott. Paolo Bozzato - Consigliere
- dott.ssa Roberta Ada Cacioppo – Consigliere
- dott.ssa Cristina Contini - Consigliere
- dott. Paolo Campanini – Consigliere
- dott. Mauro Vittorio Grimoldi – Consigliere
- dott.ssa Valeria La Via – Consigliere
- dott.ssa Chiara Marabelli – Consigliere
- dott.ssa Chiara Ratto – Consigliere
- dott. Fabrizio Pasotti – Consigliere

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Non partecipa la Consigliera Alessandra Micalizzi in quanto rappresentante della sezione B.

Alla seduta partecipano anche l'Avv. Massimo Ruggiero, membro della Commissione Deontologica e l'Avv. Elena Leardini consulente legale OPL per la Deontologia.

Il Consiglio si riunisce con il seguente Ordine del Giorno:



1. Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa;
2. Procedimento disciplinare ore 20.00 M. G. / P. C.;
3. Procedimento disciplinare ore 21.00 R.G. / B. C. - B. S. - C. A.G. - M. M.C. - M. M. - S. S.
4. Casi di deontologia:
 - a) L. V. / F. A.
 - b) D'A. C. / F. M.
 - c) N. G. - T. F. / L. M.K.
 - d) R. G. / N. L.
 - e) C. M. / M. V. - D. R.
 - f) M. L. / G. L.

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga, constatata la presenza del numero legale (presenti 14 consiglieri), dichiara aperta la seduta alle ore 20:05

Interrogazione del Consigliere dott. Bozzato;

Il Consigliere dott. Bozzato chiede delucidazioni sulla gestione dell'attuale situazione della Commissione deontologica, considerati le dimissioni del Consigliere dott. Pasotti e l'imminente congedo di maternità del Consigliere dott.ssa Cacioppo.

Il Presidente dott. Bettiga ritiene sia importante fare una riflessione sulla questione, in particolare su un eventuale subentro, visto il ridimensionamento della

Commissione.

Il Consigliere dott.ssa Bertani sottolinea di essersi confrontata con il Consigliere dott.ssa Cacioppo, che si rende disponibile - prendendosi in tempo necessario - a proseguire il proprio lavoro da casa.

Il Consigliere dott.ssa Cacioppo aggiunge che la sua intenzione è quella di tornare il prima possibile a lavorare, ma ha bisogno di capire come andrà subito dopo il parto.

Il Consigliere dott.ssa Bertani ipotizza si possa essere flessibili sulle riunioni della commissione in modo da andare incontro alle esigenze del Consigliere dott.ssa Cacioppo.

Il Consigliere dott. Bozzato domanda se, in questo modo, la Commissione deontologica riuscirà a portare i casi in Consiglio.

Il Consigliere dott.ssa Bertani risponde che la Commissione continuerà a lavorare sui casi. Aggiunge che, a tal fine, nell'ultimo periodo ci sono stati più incontri, al fine di creare un tesoretto di casi e non trovarsi in difficoltà.

Il Consigliere dott.ssa Contini osserva che, in base a quanto affermato dal Consigliere dott.ssa Bertani, in seguito alla dimissione di una risorsa, le altre lavoreranno di più.

Il Consigliere dott.ssa Bertani risponde affermativamente.

Il Presidente dott. Bettiga invita i Consiglieri a riflettere sulla propria candidatura e, se interessati, a proporla durante la prossima riunione di Consiglio.

Si passa al punto 1: Affidamento incarichi per lavori, servizi, forniture, progetti, attività e impegni di spesa

Il Presidente dott. Bettiga spiega che questo punto è diviso in quattro parti: 1. dare



un contributo al dott. Mingarelli per l'iniziativa a cui ha partecipato; 2. pagare la quota di partecipazione al coordinamento tra diversi Ordini - tra cui quelli dei commercialisti, avvocati, giornalisti e medici - e il Consiglio notarile; 3. fornire dei gettoni per far proseguire gli incontri del gruppo della neuropsicologia sul riconoscimento della qualifica del ruolo dei neuropsicologi in Lombardia; 4. rinnovare l'incarico per il sistema gestione qualità ISO 9001-2015 al precedente certificatore, considerata la congruità del prezzo proposto.

La delibera viene approvata all'unanimità con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Campanini, Contini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Ratto, Pasotti) **(delibera n. 18/19)**

Si decide all'unanimità di anticipare il punto 04

Si passa al punto 02 dell'ODG (ex punto 04): Casi di deontologia

a) L. V. / F. A.

Il relatore Avv. Massimo Ruggiero illustra il caso.

Esposto

Con atto in data 24.5.2016, l'esponente (madre di un minore) evidenzia che, nel gennaio 2016, durante un incontro con tutto il nucleo familiare ha saputo che l'iscritta aveva incontrato il figlio, senza il suo consenso. In quell'occasione, davanti al minore, l'iscritta avrebbe fatto battute denigratorie nei confronti dell'esponente rendendo ancora più difficile «trovare un canale comunicativo efficace» tra madre e figlio. L'esponente lamenta, inoltre, che l'iscritta avrebbe consegnato al marito una relazione (16.5.2016), utilizzata in sede giudiziaria, in cui sarebbero riportate «falsità» riferite alla sua persona. In particolare, nella relazione, l'iscritta scrive: «per quanto



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

qui occorre debbo segnalare l'altissimo livello di conflittualità che la signora F. manifesta nei confronti del figlio, che non viene trattato come figlio che, in normali condizioni di adolescenza, si ribella (come é normale che sia), ma come nemico da combattere; allo stesso modo la signora F. ha nei confronti di tutti, inclusa la scrivente, a dispetto della formazione universitaria (laurea in psicologia)».



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Chiarimenti

Non è pervenuto alcun chiarimento da parte dell'iscritta.

Tuttavia, risulta che la rituale notifica dell'avvio dell'istruttoria e contestuale richiesta di chiarimenti da parte dell'Ordine sia stata inviata correttamente tramite Raccomandata AR che è tornata per compiuta giacenza.

Le norme del codice di procedura civile in materia di notificazione si basano sul criterio della legale conoscenza dell'atto. La notifica deve, quindi, ritenersi perfezionata, nell'ipotesi di notificazione di atto a mezzo posta, con il perfezionamento della cosiddetta "compiuta giacenza".

Diversamente la normativa penale richiede che risulti, "comunque con certezza" la "conoscenza del procedimento".

L'art. 2 del Regolamento disciplinare OPL prevede che le comunicazioni siano eseguite mediante PEC ovvero lettera raccomandata A/R e nulla dispone circa il perfezionamento della notifica.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione (Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20773 del 7/10/2010, Presidente: Vittoria P., Relatore: Rordorf R.; Cassazione Sez. U, Sentenza n. 19705 del 13/11/2012, Presidente: Preden R., Relatore: Segreto A.), nel procedimento disciplinare, trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura

civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale vi faccia espresso rinvio, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale. Pertanto, nel caso in esame, deve ritenersi che, quanto al perfezionamento della notifica, trovino applicazione le norme già citate del giudizio civile e, quindi, deve ritenersi corretta la notifica avvenuta mediante la cosiddetta “compiuta giacenza”.

La commissione suggerisce, comunque, di procedere e, se necessario, di chiedere un parere all’avvocato Carta, che rappresenta l’Ordine in sede giudiziaria, sulla questione della notifica .

Commissione Deontologica

L’esponente ha allegato la relazione (16 maggio 2016) a lei trasmessa dall’iscritta. Nella relazione l’iscritta precisa di aver visto il minore tre volte. Nella prima occasione erano presenti e consenzienti entrambi i genitori. Nella seconda occasione l’iscritta ha incontrato da sola il minore, avendo chiesto e ottenuto dai genitori un incontro con questa modalità. Il terzo incontro si è svolto, in prosecuzione del secondo, su richiesta del minore.

Sulla base di tale ricostruzione dei fatti, si ritiene non ipotizzabile la violazione dell’art. 31 del CD in quanto due incontri si sono svolti in base a un esplicito consenso dei genitori e il terzo ha rappresentato solo un’appendice e prosecuzione del secondo.

La già citata relazione dell’iscritta contiene alcune valutazioni che riguardano direttamente l’esponente. Si è già riportato lo stralcio che segue: «per quanto qui occorre debbo segnalare l’altissimo livello di conflittualità che la signora F. manifesta nei



confronti del figlio, che non viene trattato come figlio che, in normali condizioni di adolescenza, si ribella (come é normale che sia), ma come nemico da combattere; allo stesso modo la signora F. ha nei confronti di tutti, inclusa la scrivente, a dispetto della formazione universitaria (laurea in psicologia)». Nel corso della relazione, inoltre, viene anche indicato da parte dell'iscritta di avere, in occasione del primo incontro, "verificata l'impossibilità di ricondurre la signora F. ad un atteggiamento di accoglienza rispetto al figlio (e viceversa)". Rispetto a tali valutazioni si ritiene ipotizzabile non tanto una violazione dell'art.7 CD poiché l'iscritta ha avuto incontri sia con l'intero nucleo familiare sia con la stessa esponente, quanto una violazione dell'art. 24 CD non risultando alcun consenso da parte dell'esponente alla stesura della relazione che è stata inviata al solo coniuge e da lui prodotta nel giudizio in sede civile.

Tanto esposto, si ritiene di proporre l'apertura del procedimento ai sensi degli Artt. 24 e 3 CD. Per quanto riguarda l'art.3 non avendo l'iscritta agito con senso di responsabilità in una situazione di conflittualità tra i coniugi.



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

Discussione

Un Consigliere si richiama all'art.12 del CD e osserva che l'iscritta ha riportato nella relazione delle informazioni senza aver avuto un consenso valido e dimostrabile per poterlo fare e ("Lo psicologo può derogare all'obbligo di mantenere il segreto professionale ... esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l'opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso").

Un Consigliere sostiene che la condotta dell'iscritta rientri più nella previsione di cui all'art.11 del CD in quanto lo psicologo è strettamente tenuto al segreto professionale. Pertanto non rivela notizie, fatti o informazioni apprese in ragione del

suo rapporto professionale...".

I Consiglieri concordano nel ritenere che sussistono elementi per ipotizzare una violazione dell'art. 24 del CD in quanto lo psicologo opera in modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato e non pare che l'iscritta abbia avuto alcun consenso da parte dell'esponente alla stesura della relazione che è stata inviata al solo coniuge e da lui prodotta nel giudizio in sede civile.

Infine i Consiglieri condividono che l'iscritta non pare essersi dimostrata responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze (art. 3 del CD).

La delibera di apertura procedimento disciplinare del caso L. V. / F. A. ai sensi degli Artt. 2, 11, 24 del Codice Deontologico viene approvata all'unanimità con 13 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Campanini, Grimoldi, La Via, Ratto, Pasotti) e 1 voto astenuto (Marabelli) **(delibera n. 19/19)**

La convocazione è fissata per il giorno 13/06/2019 alle ore 20:00

b) D'A. C. / F. M.

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Esposto

Con atto pervenuto in data 10 maggio 2017 l'esponente (padre) segnala che l'iscritta riceve, senza il suo consenso, la figlia minore che vive con la madre. Precisa che la



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

figlia è in affidamento condiviso. Nonostante il dissenso del padre, l'iscritta continua a incontrare la minore (allega mail del 9 febbraio 2017 in cui esplicita il dissenso).

L'esponente riferisce di aver incontrato l'iscritta una sola volta, a percorso della figlia già iniziato.

In data 22 luglio 2017, la moglie dell'esponente e madre della minore, invia una mail a OPL spiegando la sua motivazione per la richiesta di aiuto all'iscritta a favore della figlia. Riferisce «un atteggiamento strano» del padre, sia nei confronti dell'iscritta sia della figlia. Conclude riferendo: «ho sentito il dovere e la necessità di fare proseguire B. con la dott.ssa ...».

Chiarimenti

L'iscritta, in data 27.7.2017 invia i chiarimenti. Il 24.1.2017 la chiama la mamma di B. che, «molto angosciata, mi comunica che la figlia sedicenne, le ha rivelato d'aver subito un abuso sessuale da parte del giardiniere che lavorava in casa del padre quando lei e sua sorella più piccola andavano a trovarlo (la signora è attualmente separata)».

Il 27.1.2017 vede la signora che le racconta una situazione molto complessa relativa a una separazione dolorosa e molto conflittuale. Le racconta che la figlia «ha appena finito una psicoterapia durata un anno» e che lei sperava che i sintomi passassero mentre sono peggiorati. In questa occasione la signora racconta di come è avvenuta la rivelazione dell'abuso. L'iscritta suggerisce alla signora di fare la denuncia ed avvertire il padre. La madre la richiama dicendole che farà denuncia in Questura (ha un appuntamento con l'ispettore) e che ha riferito tutto al marito il quale ha anche parlato a lungo con la figlia. La mamma le chiede di prendere in carico la figlia che sta proprio tanto male. In attesa della disponibilità del padre l'iscritta vede la ragazza che le racconta con molta fatica la storia di quanto le è successo. «La ragazza



sta malissimo è in una difficilissima relazione con il papà e da sempre è vittima di violenza

assistita. Mi racconta della confusione che la attraversa: ama infinitamente suo padre ma

nello stesso tempo sa che deve proteggersi da lui perché è violento e la manipola. Lei è confusa

e si sente costantemente abusata/invasa dal padre. Si vergogna di quanto le è successo

(violenza del padre, conflitti intra-familiari, abusi sessuali, ...) e benché lei sia sempre la

vittima si sente in colpa». «La ragazza non riesce a ricostruire i fatti in una successione

cronologica e questo la mette a disagio perché teme d'essere poco credibile. Lei non sa

proteggersi e non si sente protetta, non si fida di nessuno e non riesce a chiedere aiuto».

L'iscritta precisa «Dopo il secondo colloquio e prima che io incontri il sig. F. (ndr padre) B.

mi dice: "stai attenta che papà ha mille facce"; aggiunge la sua motivazione a continuare il

lavoro e riferisce che la minore «firma il consenso informato».

In data 7.2.2017 incontra il padre. L'iscritta riferisce di una modalità di contatto

inizialmente non centrata sul problema e racconta la ricostruzione delle vicende da

parte del padre. Il colloquio si conclude con la disponibilità del padre a confrontarsi

con la moglie per il consenso e a pagare metà del lavoro.

In data 9.2.2017 l'iscritta riceve una mail del padre che «vieta categoricamente la

prosecuzione del lavoro».

In seguito a questa comunicazione, l'iscritta contatta il penalista della madre della

minore che sosterrebbe la facoltà di B. di «scegliere da chi farsi curare».

L'iscritta conclude con una serie di riflessioni che partono dalla situazione della

minore analizzando brevemente la letteratura di riferimento.

L'iscritta non si presenta in audizione il 12 luglio 2018 perchè assente dall'Italia dal

27 giugno al 15 settembre 2018 (per motivi di lavoro) ritenendo che i documenti già

trasmessi il 17.6.2018 siano sufficienti a chiarire i fatti.

I documenti consistono in una comunicazione (in data 26.7.2017) al Giudice tutelare



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

in cui l'iscritta fa presente: *"in data 3.2.2017 mi è stato richiesto un intervento di terapia da parte di F.S. madre di B. di anni 16. La richiesta poggia su uno stato di allarme dovuto ai sintomi (autolesionismo, insonnia, fobie, incubi ...) e condotte della ragazza (abuso di sostanze stupefacenti, difficoltà scolastiche ...) nonché alla rilevazione della stessa di plurimi abusi. Non è stato possibile ottenere il consenso dell'altro esercente la responsabilità genitoriale, il padre, in quanto indisponibile (nonostante il malessere della figlia e il manifestato desiderio di continuare la terapia della stessa; presumibilmente concausa di buona parte dei problemi sopraindicati). Ravvisando, pertanto, le condizioni di necessità e urgenza, richiesti dal citato Art.31, procedo all'intervento psicologico con il consenso della sola richiedente, salva diversa disposizione di codesta Autorità. Faccio presente che il ritardo nel presentare questa comunicazione è dovuto al fatto che solo in questi giorni nel rispondere all'esposto del Signor (padre) alla Commissione Deontologica, di cui allego copia, mi è stata chiara la possibilità di usufruire di questo canale".*

L'1.2.2018 il Tribunale Ordinario autorizza l'iscritta a proseguire la terapia con la minore in quanto la ragazza ha spiegato di trovarsi con l'iscritta *"particolarmente bene"*. Nell'audizione del 29.11.2018 l'iscritta conferma le informazioni presenti agli atti: riprende la modalità di presa in carico e, in riferimento, al colloquio con l'esponente (padre) afferma: *"È un colloquio strano: arriva con un computer per mostrarmi delle foto: vuole impostare il discorso su come la sua famiglia fosse felice prima. Sul tema dell'abuso, inizialmente lui con me cade dalle nuvole dicendo di non sapere nulla. In seguito sostiene di essere andato alla questura di B., dove il comandante l'avrebbe demotivato a presentare la denuncia perché sarebbero state solo grane per la ragazza. Mi faccio dire il nome di questo comandante. Sostiene poi di essere andato a casa dell'abusante, che intanto è scappato, ma di aver parlato con la moglie. Gli faccio rilevare che non è nostro compito fare indagini. Gli dico che la denuncia o la fa lui, o la faccio io. Sostiene che è*



ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

impossibile che sia avvenuto l'abuso, perché lui vigilava. Dopo un'ora e mezza di un colloquio molto difficile, mi chiede di poter prendere del tempo per confrontarsi con la moglie. Il giorno dopo mi arriva una mail in cui mi vieta categoricamente di vedere la figlia [ndr: mail agli atti].” Nell'audizione l'iscritta ribadisce: “A quel punto io mi ritrovo con una ragazzina che sta molto male, un padre che mi ha messo molti pensieri per la testa (una delle prime cose che la minore mi racconta sono paure generali dovute all'esposizione alla violenza, per esempio il padre che aggredisce il loro cane in modo molto violento): penso che l'assenza del permesso del padre sia invalidante per la minore. Quindi decido di continuare il lavoro con la ragazzina, comunicando al Giudice Tutelare questa cosa” (ndr: la comunicazione al Giudice da parte dell'iscritta è avvenuta dopo alcuni mesi dalla presa in carico). Nell'audizione l'iscritta afferma di essere assolutamente certa della presentazione della denuncia da parte della madre e di essere in grado di produrla. Precisa: “La madre ha fatto un esposto al giudice proprio sul tema dell'abuso”. Spiega in modo esaustivo le sue valutazioni sullo stato clinico della minore. Sottolinea di aver chiesto a più soggetti come muoversi in assenza del consenso del padre e di non aver avuto indicazioni contrarie a quello che poi ha scelto di fare. “Io so che ho il diritto di decidere che la ragazzina sta male in scienza e coscienza. Ho chiesto a diversi avvocati, e nessuno mi ha consigliato qualcosa di diverso. Sono anche CTU. Io l'avrei presa comunque, perché stava molto male”.

Commissione Deontologica

La Commissione Deontologica ipotizza la violazione dell'art. 31 poiché l'iscritta ha preso in carico la minore senza il consenso del padre, informando solo successivamente alla presa in carico l'Autorità tutoria e senza un ordine dell'autorità legalmente competente pur considerando che l'iscritta abbia agito nell'interesse



della minore.



Discussione

La Commissione chiede un supplemento di istruttoria per chiedere nuovamente all'iscritta di inviare la denuncia fatta dalla madre che in sede di audizione istruttoria aveva detto che ci avrebbe inviato.

La delibera di supplemento istruttoria del caso D'A. C. / F. M. viene approvata all'unanimità con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Campanini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Ratto, Pasotti)

(delibera n. 20/19)

I casi ai punti c), d), e), f) vengono rinviati

Si passa al punto 3 dell'ODG (ex punto 2): Procedimento disciplinare ore 20.00 M.

G. / P. C.;

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il presidente Riccardo Bettiga mette ai voti la delibera di rinvio del procedimento disciplinare.

La delibera di rinvio procedimento disciplinare del caso M. G. / P. C. viene approvata all'unanimità con 14 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Bozzato, Cacioppo, Contini, Campanini, Grimoldi, La Via, Marabelli, Ratto, Pasotti) **(delibera n. 21/19)**

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA

La nuova convocazione è fissata per il giorno 09/05/2019 alle ore 20:00



Si passa al punto 4 dell'ODG (ex punto 3): Procedimento disciplinare ore 21.00

R.G. / B. C. - B. S. - C. A.G. - M. M.C. - M. M. - S. S.

Il relatore Dott.ssa Barbara Bertani illustra il caso.

Della discussione viene redatto verbale separato.

Il Presidente Dott. Riccardo Bettiga mette ai voti l'archiviazione del caso R.G. / B. C.

- B. S. - C. A.G. - M. M.C. - M. M. - S. S.

La delibera di archiviazione viene approvata con 7 voti favorevoli (Bettiga, Mazzucchelli, Parolin, Longo, Bertani, Ratto, Pasotti) e 7 voti contrari (Bozzato, Cacioppo, Contini, Campanini, Grimoldi, La Via, Marabelli).

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine, riunito in Camera di Consiglio, posto quanto sopra, decide di archiviare il caso R.G. / B. C. - B. S. - C. A.G. - M. M.C. - M. M. - S. S.

(delibera n. 22/19)

Alle ore 23:30 il Presidente Riccardo Bettiga dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale è stato approvato nella riunione di Consiglio del 14/02/2019

Il Presidente

Il Segretario

La coordinatrice della

Riccardo Bettiga

Laura Parolin

Commissione Deontologica

Barbara Bertani

ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LOMBARDIA